

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2006

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE

(caso COMP/B-2/38.381 — De Beers)

[notificata con il numero C(2006) 521]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/520/CE)

Il 22 febbraio 2006 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾. La versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_381

- (1) La presente decisione è destinata alla società per azioni De Beers («De Beers SA») e riguarda la relazione di acquisto esistente tra il gruppo societario De Beers («De Beers») e il secondo maggiore produttore di diamanti ALROSA Company Ltd («ALROSA») sul mercato mondiale dei diamanti grezzi per un quantitativo notevole di diamanti distribuiti e/o trasformati nello Spazio economico europeo (SEE). Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha formulato riserve a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE in merito alla relazione di acquisto esistente ormai da decenni tra De Beers e il suo più importante concorrente ALROSA. Le riserve formulate dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza riguardavano un accordo commerciale tra De Beers e ALROSA concernente acquisti di quantitativi notevoli di diamanti grezzi e, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione dell'accordo commerciale, di acquisti presso ALROSA in base al principio del «venditore volontario-acquirente volontario» («willing-seller-willing-buyer»).
- (2) La Commissione ritiene che gli impegni offerti da De Beers siano sufficienti per dissipare le riserve formulate in termini di concorrenza. In particolare, dopo un periodo transitorio dal 2006 al 2008 durante il quale gli acquisti di De Beers saranno ridotti, periodo necessario per costruire un sistema di distribuzione concorrenziale per i quantitativi di diamanti precedentemente venduti da De Beers, De Beers intende astenersi da qualsiasi acquisto di diamanti grezzi presso ALROSA a partire dal 2009. Gli impegni assunti, poiché rendono disponibile il quantitativo di diamanti presso ALROSA precedentemente rivenduto da De Beers e prevedono, alla scadenza del periodo transitorio, l'interruzione completa della relazione di acquisto di De Beers con ALROSA, eliminano le riserve formulate dalla Commissione circa la riduzione dell'accesso a una fonte idonea di approvvigionamento alternativo di diamanti grezzi e l'impedimento di esercitare una piena concorrenza con De Beers posto al secondo maggiore concorrente.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

- (3) Tenuto conto degli impegni resi vincolanti rispetto a De Beers SA, la decisione constatata che per la Commissione non vi è più motivo di agire.
 - (4) Il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 10 febbraio 2006.
-